

Data di pubblicazione: 30 dicembre 2021

EUGEN PEPA*

Tradizione giuridica e potere centrale nell'arco dei secoli

1. Introduzione

Le molteplici invasioni subite dagli albanesi nell'arco della storia hanno ridotto notevolmente le fonti storiche riguardante il pensiero giuridico albanese nei secoli.

In questo saggio vogliamo percorrere il percorso storico-giuridico delle tradizioni giuridiche le quali secondo la nostra opinione sono servite come elemento identitario insieme alla lingua per una maggiore coesione nella società.

Questo saggio non ha pretese di esaurire il punto di vista giuridico ed ancora meno quello storico. Ma vuole in maniera semplice dare delle motivazioni ragionevoli del perchè in Albania la tradizione giuridica ha sorretto la società nel suo tortuoso e lungo cammino verso la società odierna.

* Eugen Pepa è docente di diritto presso l'università 'Aleksander Moisiu' di Durrës. Si occupa di storia del diritto medievale e moderno albanese e europeo, antropologia giuridica e diritto pubblico comparato

Eugen Pepa

La storia del popolo albanese nei secoli è una storia di sopravvivenza contro le dominazioni stranieri. Cercheremo di riflettere sulle peculiarità del rapporto che la tradizione giuridica autoctona ha avuto con il potere centrale, imperiale-“statale”, nelle diverse fasi storiche, concentrando il nostro studio nell’influenza che il dominio dell’impero ottomano ha avuto sulle nostre tradizioni giuridiche. Comunque per avere un panorama più completo di quello che era stato anche il passato degli antenati degli albanesi nella storia, cominceremo la nostra analisi partendo da quelli che sono considerati dagli storici, gli antenati degli albanesi odierni, gli illiri.

Il nostro percorso lo porteremo fino alla creazione dello Stato albanese nel 1912.

L’obbiettivo dello studio è la funzione che le consuetudini hanno avuto nella società del passato. Le ipotesi antropologiche, le ragioni storiche e soprattutto i motivi politici-sociali che hanno spinto la società stessa a conservare, riprodurre e dare un ruolo centrale alle tradizioni giuridiche nonostante le lunghe e secolari invasioni.

Epoca antica

2. Gli illiri e il diritto.

Molte delle informazioni che abbiamo vengono dagli storici greci, romani e bizantini. Lo storico romano Tito Livio Plinio metteva in evidenza come i regnanti dell’Illiria fossero degli astuti diplomatici che riuscivano con

furbizia a volgere a proprio favore anche situazioni apparentemente impossibili.

I rapporti sociali nello Stato illirico sono stati regolamentati dal diritto consuetudinario¹. Esso non rappresentava l'unica fonte di diritto, ma si ritiene che insieme al diritto romano, sia stato una delle prime due fonti di regolamentazione sociale.

Lo studioso che ha dato un importante contributo allo studio sul rapporto tra le due fonti sopra citate è Ernest Koliqi².

Roma, volendo organizzare il suo dominio sulla costa orientale dell'Adriatico, adattò all'Illiria il suo sistema amministrativo, che univa il potere centrale con l'autonomia regionale. L'Illiria veniva governata da un prefetto romano, inoltre c'erano le colonie romane, i castelli dei cittadini romani, c'erano le legioni, i tribunali; l'organizzazione municipale e giuridica era simile a quella adottata per le altre province della Sicilia e dell'Africa.

In ogni capoluogo di regione i nobili albanesi, i cittadini romani e i magistrati locali formavano un "*conventus juridicus*". Il prefetto metodicamente andava in visita, riuniva il convegno ed esaminava le questioni, basandosi sulle regole che egli stesso aveva emanato attraverso un "*edictum*", che aveva come fonti principali, il diritto romano e le consuetudini giuridiche locali. Per quanto riguarda, invece, le regole

¹ E. PEPA, Il diritto consuetudinario "Midollo etnico" del popolo albanese, in G. DAMMACCO, S. BRONISLAV, A. URICCHIO, (a cura di), Integrazione e politiche di vicinato: Nuovi diritti e nuove economie, Caccucci Editore, Bari, 2012, 809 ss.

² Titolare della cattedra di albanologia all'Università la Sapienza di Roma nel dopo guerra.

procedurali, operava forse esclusivamente l'istituto della "*recuperatio*". Ogni cittadino locale che veniva chiamato in giudizio da un romano, o viceversa, aveva il diritto di scegliere una giuria di "*recuperatores*", che curava la giusta soluzione del processo nell'interesse dell'accusato. Questo istituto accrebbe progressivamente la sua influenza, per diventare, nell'epoca dell'imperatore Costantino, una sorta di parlamento regionale con il diritto di presentare proposte e modifiche all'imperatore romano.

Il sistema dell'organizzazione prevedeva un Consiglio degli Anziani, che veniva composto dall'insieme dei capi delle famiglie patriarcali o delle "*fratellanzë*" = Fis (in albanese), il quale aveva competenze nella risoluzione delle controversie, regolamentare i rapporti con le altre tribù e la rappresentanza del "*Fis*", negli organi del potere centrale. Un altro organo con competenze maggiori era l'assemblea del popolo, che aveva il diritto dell'approvazione oppure della disapprovazione delle decisioni del consiglio.³ Dentro la struttura sociale della tribù non era nata ancora la disuguaglianza tra gli individui o le classi sociali. Tutti i membri della società erano uguali in diritti e doveri.

Le guerre e la nascita dei nuovi rapporti economici, fecero cambiare la struttura sociale verso il quinto secolo a.C. comportando la creazione delle prime federazioni tribali che vengono considerati anche come le prime organizzazioni politiche dell'epoca.

³ A. LUARASI E TË TJERË, 'Historia e Shtetit dhe së Drejtës në Shqipëri', Tirana, 2007, 13 ss. (Storia dello Stato e del diritto in Albania).

Queste federazioni tribali creano i presupposti per la prima organizzazione statale di ordine monarchico, che si pensa avessero come autorità suprema il Re Bardhyl, nell'ultimo quarto del IV – secolo a.C.⁴

Dopo la morte di Bardhyl (presumibilmente a. 359 a.C.), l'Illiria venne governata da Grabo, Pleurati, fino ad Agroni, che nel terzo secolo a. C., regnava in territori che si estendevano oltre il fiume Vjosa in Epiro, fino alle coste settentrionali della Dalmazia, e nell'entro terra fino alle terre macedone intorno al lago di Ochride, e fino alla confluenza del Drini bianco con quello nero, nel nord – est dell'attuale Albania. Quest'epoca che rappresenta anche il periodo florido del regno illirico, città costiere come Skodra (Scutari), Lisi (Alessio), Ulqini (Dulcigno), diventarono centri di sviluppo economico – sociale importanti per tutta la regione dei balcani.

Nell'anno 229 a.C. Roma attaccò lo stato illirico, e dopo le controversie che avevano i sovrani dell'epoca tra di loro negli vari dissidi interni e con i sovrani macedoni e romani portarono, alla resa definitiva del regno illirico sotto il re Genti (168-167 a.c.), il quale morì in esilio, dando fine allo Stato illirico.

L'impero romano diede una forte autonomia ai suoi sudditi e la provincia illirica ebbe anch'essa questo privilegio.

Nel suo libro *“La Repubblica”*, Cicerone affermava, tramite la bocca di Scipione, che delle tre forme di governo allora esistenti: monarchia, aristocrazia e repubblica, nessuna gli sembrava interamente compiuta in se

⁴ Idem, *Historia e Shtetit dhe se Drejtes ne Shiperi*, pag 15.

stessa. La risposta, il grande oratore romano, la trovava nella fusione parziale di tutti e tre gli ordini legislativi. Questo esempio di fusione lo trovava nell'ordine della Repubblica romana. Nello spiegare l'ordine giuridico del diritto consuetudinario delle montagne albanesi e mettendone in evidenza la semplicità, Koliqi⁵ stabilisce un confronto tra le strutture giuridiche di entrambi gli ordinamenti. Anche gli albanesi condividevano giuridicamente la potenza monarchica del “capo stirpe”, la potenza oligarchica del consiglio degli anziani e quella democratica del semplice popolo. La tribù non conosceva i re o gli imperatori come autorità supreme, ma dava a loro competenze specifiche di carattere amministrativo. Il “capo stirpe” era un'autorità paragonabile al console romano, con incarico ereditario nell'eternità. Egli diventava comandante della tribù in caso di guerra, e riscuoteva le multe ed eseguiva altre disposizioni amministrative e penali, decise dal consiglio degli anziani, in tempo di pace. In ogni modo, Egli, non godeva di nessuna eccezione giuridica e non aveva neanche le immunità giuridiche di un giudice romano. Gli altri organi di governo erano la “*pleqëria*” e la “*vogëlia*”, due “*conventus*”: il primo con un potere illimitato di riforma del diritto consuetudinario, di giudizio delle cause, poteva abolire vecchie norme andate in desuetudine ed era composto da nobili di carattere ereditario. Il secondo riuniva le famiglie emergenti e aveva carattere consultivo.

⁵ Titolare della cattedra di albanologia dell'Università la Sapienza, Roma, negli anni sessanta.

La decadenza dell'Impero Romano portò ad un regime feudale nei capoluoghi di provincia, mentre la popolazione illirica organizzata dalle norme del suo diritto consuetudinario, andò aumentando la sua autonomia, secondo le tradizioni locali parzialmente modificate dai costumi inculcati da parte dei Romani. “*Fisz*” (la stirpe), che è un raggruppamento di famiglie con origine comune, rappresenta per millenni la cellula del tessuto sociale albanese, nonché il concetto giuridico base di questa società, e corrisponde al concetto romano della “*gens*”.

Le orde barbariche, soprattutto slave, fecero scomparire la popolazione albanese dalle pianure e dalle colline, facendola arretrare sulle inaccessibili montagne. Durante la loro occupazione non si può negare l'influenza reciproca nelle consuetudini, tra l'altro molto simili nella struttura e nella trasmissione. Le popolazioni serbe-montenegrine conservano ancora oggi un patrimonio giuridico simile a quello albanese; studi comparativi sono stati effettuati da studiosi di entrambe le parti.

Epoca medievale

3. Gli “arbanesi” e il diritto bizantino

Nell'anno 395 d.C. l'impero romano, venne diviso in due, e le quattro provincie dell'Illiria rimasero sotto l'influenza dell'impero bizantino, con capitale Costantinopoli. Inizialmente i bizantini non fecero grandi cambiamenti nella divisione amministrativa. Così come prima la provincia illirica del sud, si divideva in quattro provincie: Il nuovo Epiro con centro

Dyrrahyn (Durazzo), il vecchio Epiro con centro Nicopoia (oggi Preveza), la Prevalitania con centro Skodra (Oggi Scutari) e la Dardania con centro Shkupin (oggi Scopje). L'occupazione bizantina durò più di un millennio nelle terre albanesi, il quale fu caratterizzato da lunghi ed estenuanti conflitti con le tribù germaniche e slave che invasero più volte il territorio odierno albanese. L'organizzazione sociale di questo periodo era composta da comunità libere, che vivevano con i profitti ricavati dalla lavorazione della terra. Queste comunità distinguevano la proprietà privata, dove rientravano le terre nominate "*bashtina*" (proprietà privata) da contraddistinguere alla "*kujria*" (proprietà comune). Tutte e due queste nozioni li troviamo poi più tardi nel *Kanun* (termine che viene usato dopo l'invasione ottomana), il codice che codificherà il diritto consuetudinario albanese.

Nell'ottavo secolo troviamo tre categorie di lavoratori della terra:

1. I proprietari di terreno che avevano origine dall'aristocrazia tribale.
2. I possessori di terra che avevano terreni che lavoravano presi dalla proprietà comune (*Kujria*), che troviamo anche nell'odierno diritto consuetudinario.
3. I contadini che avevano perso la loro terra, e si dividevano in due gruppi:
 - a. Mistrote - Coloro lavoravano la terra del proprietario, in affitto, giuridicamente erano liberi ma non potevano allontanarsi per motivi economici.
 - b. Mortite - Coloro che lavoravano la terra e pagavano "*mortene*" 1/10 del prodotto al proprietario di terra.

Queste prime differenziazioni sociale, costituiscono la nascita delle prime società feudali arbanesi. Il feudalesimo arbanese nasce sotto l'influenza cospicua del diritto bizantino e le fonti principali di diritto nelle terre albanesi dell'epoca erano:

1. Ecloga (a. 726), insieme di norme giuridiche penali e civili che aveva come base il "Corpus Iuris civilis" di Giustiniano, con esclusione delle norme cadute in desuetudine in contrapposizione con i nuovi privilegi feudali.
2. La Legge Agraria, emanata nella seconda metà del VII – secolo, e regolamentava i rapporti sociali delle comunità contadine. Insieme alla legge militare e la legge marina, facevano da complemento legislativo alla sopracitata Ecloga.
3. I Nomocanoni, insieme di legislazione imperiale (nomos) e (canoni), codificazioni ecclesiali di carattere generale. Il più celebre di loro fu quello di Foti, dell'anno 883.
4. Prohironi (a. 879), un manuale di norme feudali civili, penali ed ecclesiali. Fu una seconda riforma fatta al corpus giustiniano.
5. Epanogoga (a. 884-886), conteneva nuove novelle che sviluppavano e ampliavano i principi giuridici promulgati anteriormente.
6. Basilica (a. 888-889), promulgava una serie di novelle degli imperatori promulgate per l'annientamento delle Comunità agricole, e andava in senso opposto alle promulgazioni dell'Ecloga e della Legge Agraria, citata prima, che regolamentavano la riscossione delle tasse da attribuire all'Impero.

7. Le Crisavole o Diplomi Imperiali, con il timbro d'oro, del decimo secolo che sancivano il riconoscimento di privilegi di carattere finanziario, amministrativo e giudiziale, in beneficio del Clero, dei Monasteri e dei Feudali nascenti.
8. Il Libro dell'Eparco, del decimo secolo. Contiene norme giuridiche feudali che riguardano l'organizzazione, il funzionamento e il controllo delle prime corporazioni dei commercianti e degli artigiani.

Queste riforme amministrative portarono ad una diversa, ristrutturazione dell'impero, che sostituì le province con il nuovo sistema delle Theme. Secondo questa nuova divisione le terre arbanesi, vennero divise in due Theme, quella con centro Durazzo, e quella con centro Nicopoja. Con questa nuova divisione il potere passò in mano allo Stratega, che era il delegato del imperatore in capo alla Thema. E con l'indebolimento del potere centrale, i feudali locali arbanesi, crebbero sempre di più la loro influenza e il loro potere nelle zone amministrate da loro.

Il diritto consuetudinario sarà sempre il punto di riferimento delle popolazioni che nonostante le influenze che subivano dalle invasioni straniere, riuscivano a conservare le proprie abitudini e la propria identità tramandando di generazione in generazione, la loro lingua e le loro consuetudini. Esse come è naturale vennero contaminate con le leggi imperiali cercando comunque di sottostare ai valori, principi e vecchi istituti giuridici tradizionali locali.

4. I principati feudali Arbanesi dei secoli XII-XV

Nell'alba tra il primo e secondo millennio, le terre arbanesi dell'epoca si trovarono campo di battaglia per tante tribù. I bulgari, ma per molti anni, anche gli slavi, fecero delle terre albanesi, un campo di battaglia, di conquiste e depredazioni.

L'esercito dei Normanni, dopo aver causato innumerevoli sofferenze e distruzioni in tutta l'Arberia, fu costretto a ritirarsi in Italia.

Dopo queste guerre, nel 1100, cominciò una certa ripresa economica e sociale. La repubblica veneta si orientò verso la costa adriatica e ionica. Le antiche città come Durazzo, Scutari, Lissus, Valona ecc. acquistarono importanza e nacquero così nuove città come Danje (Deja), Kruja, Dibra ecc. Al contrario, altre città gloriose antiche come Apollonia, Amantia, Bylis ecc. non si ripresero più.

Durante la millenaria occupazione bizantina, gradualmente si formò una classe feudale locale che riusciva ad ottenere, sempre più autonomia, dal potere centrale. Questi Signori, inizialmente a servizio dell'impero, ma ben presto sempre più potenti economicamente e socialmente, cominciarono verso la fine del XII -esimo secolo, a creare quello che si riconosce come il primo "Stato" albanese della storia.

Del principato dell'Arberia, si conoscono fino ad oggi tre Principi; Progoni (1190 – 1199) e gli altri due figli Gjini (1199 – 1208) e Dhimitri (1208 – 1216) . In questo principato arbanese, che conteneva solo la parte centrale dell'attuale territorio albanese, tra il fiume Mati nel nord, Devolli nel sud, il fiume Drini nell'oriente e il mare adriatico in occidente, nelle condizioni

dell'ordine feudale, operava il diritto consuetudinario ereditato dal passato, il quale continuò a sopravvivere anche nei secoli successivi. Durazzo che era il centro principale di affari di questo principato, cadde comunque ben presto in mano agli angioini, e il 21 febbraio del 1272, Carlo I proclama a Napoli, la creazione del “Regnum Albaniae”, e se stesso “Rex Albaniae”. Le altre zone albanesi cominciano ad avere sempre più legami con la Repubblica di Venezia e molte città della costa, vengono dominate da quest'ultima.

Le città dell'entroterra, erano situate dentro castelli medievali ed erano amministrate dai “*Consigli delle città*” oppure dalle “*Curie*” elette dai cittadini. Il capo del Consiglio era un rappresentante imperiale chiamato Conte, oppure Principe.

Importante per i cambiamenti delle consuetudini di questo periodo rimane l'emanazione di alcuni “*Statuti cittadini*” che si prepararono sotto l'impronta veneziana in alcune città costiere come Scutari, Durazzo, Antivari, ecc.

Una copia, degli statuti cittadini di Scutari, è stata trovata dalla professoressa Lucia Nadin nella Biblioteca veneziana del Museo Correr, tra i codici della collezione Cicogna.

Gli statuti cittadini di Scutari, in completa composizione, sono giunti fino ai nostri giorni e ci mostrano come le realtà urbane come i comuni italiani dell'epoca sono governate secondo leggi cittadini che venivano rinnovate nelle assemblee ogni anno. La loro lingua è il veneto volgare ma troviamo comunque la *Besa*, istituzione sociale-giuridica, archetipo cardine del nostro diritto consuetudinario.

Inoltre è di recente scoperta anche un testo di diritto canonico riguardante la cattedrale di Drivasto, i statuti della quale sono giunti in lingua latina. Il manoscritto trovato, si pensa fosse scritto dal notaio pubblico di Antivari, con autorità imperiale, il canonico Simon Dromasius, il 12 gennaio 1468, il quale fa anche la descrizione della variante ufficiale del 1464. Questo manoscritto è copia, realizzata dal libro del notaio e canonico di Durazzo, Gjon Mauros, che era stato, il segretario del vescovo di Durazzo Pal Engjelli.

L'epopea e la vita di Scanderbeg, è una gloriosa epoca che non approfondiremo in questa sede. Hanno parlato di lui centinaia di autori; è stato chiamato anche Gedeone di Arbëria, mentre il Papa Clemente XI lo ha proclamato come “Atleta di Cristo e protettore del Cristianesimo e delle terre italiche”⁶.

Il suo grande merito è stato quello di riuscire a fondare una Lega confederale, con un'amministrazione socio-economica e politico-militare funzionante, riuscendo ad assicurare rapporti diplomatici con diversi Stati del suo tempo, ma in particolar modo con i paesi vicini come la Serbia, la Grecia, il Montenegro, la Repubblica di Ragusa (Dubrovnik), la Bosnia, la Repubblica veneziana, la Spagna, il Regno di Napoli e lo Stato pontificio. La sua “confederazione dei maggiori principati arbanesi dell'epoca sancita con la “*Lega di Lissus*”, ha creato, l'embrione dello Stato attuale albanese, dal quale noi ereditiamo la bandiera, ma soprattutto, lo spirito unitario, e l'identità.

⁶ G. GASHI, “Vaticani dhe Arbëria”, Onufri, Tiranë, 1998.

Eugen Pepa

Con la sua morte, purtroppo finisce anche il sogno della creazione di una entità nazionale albanese, che per venticinque lunghissimi anni, fece da scudo all'avanzata degli turchi, sia nei nostri territori albanesi, sia in Europa.

L'invasione turca, porterà al ritorno nell'organizzazione patriarcale e tribale, come nei tempi precedenti.

Dopo la morte di Giorgio Castriota (Skanderbeg), gli eserciti ottomani riuscirono ad occupare il Paese. Tanti albanesi dell'Arbëria abbandonarono la patria ed emigrarono verso l'Italia, la Grecia, la Repubblica di Ragusa, la Croazia, l'Ungheria, la Bulgaria e perfino l'Ucraina. Tanti altri, con l'intento di conservare la tradizione, la lingua, i costumi e la religione, si ritirarono sulle montagne, dove vissero in condizioni sociali primordiali.

5. Il diritto consuetudinario e l'occupazione turca

Abbiamo molte conferme storiche per sostenere che le consuetudini giuridiche hanno operato anche durante questo periodo storico molto travagliato, durato dal 1479, caduta del castello di Scutari, in mano ai turchi, fino al 1912, creazione del primo Stato Albanese.

Secondo Elezi I. , a partire dal 1431-1432, gli invasori ottomani estesero la loro organizzazione amministrativa ed economica - sociale nelle terre albanesi, considerandole terre dipendenti o sottomesse. Il sistema feudale ottomano era il sistema sociale che dominava tutte le terre albanesi, ad

eccezione dei territori montuosi del Nord (Malësia e Madhe, e alcune zone profonde di Ducagini, e il sangjak di Mirdita) e del Sud (Kurvelesh, Himara, e le montagne di Sul). Nelle zone occupate dai turchi, dominava l'ordine sociale ottomano.

Gli invasori ottomani, con lo scopo di imporre la loro fermezza, non solo in campo militare, ma anche in quello civile, iniziarono una campagna di islamizzazione degli albanesi, usando i tributi, come mezzo di costrizione e di incentivo per chi decideva di convertirsi all'Islam. Questo processo di conversione entrò nella storia con il nome di "*Laramanizimit*" (Conversione parziale). Voleva significare, la conversione che gli albanesi facevano dei loro nomi cristiani, in nomi musulmani, inizialmente cambiando solo il nome, oppure il cognome in musulmano. Quindi troviamo molte famiglie dove uno dei fratelli, per motivi di pagare meno tasse per le terre coltivate, si convertiva apparentemente all'Islam, prendendo un nome musulmano, ma il resto della famiglia, continuava a professare la fede cristiana in clandestinità. Purtroppo però con il passare delle generazioni, quel ramo della famiglia finiva per convertirsi all'Islam, per avere maggiori agevolazioni con l'amministrazione turca. Anche nei giorni odierni ci sono molte famiglie che hanno nomi cattolici nei cognomi e musulmani nei nomi, testimonianza di queste conversioni che sono avvenute soprattutto verso gli ultimi due secoli dell'invasione, il diciottesimo e il diciannovesimo.

L'impero ottomano era una monarchia teocratica assoluta. Il capo dello Stato era il Sultano, il quale teneva il titolo "*Califfo*" che voleva significare il sostituto del profeta oppure "padishah", titolo equivalente al nostro

imperatore. I sostituti locali del sultano erano il “*grande vezir*”, per il potere civile, e “*Sheh-ul-islam*” per il potere religioso. Il grande vezir, aveva una serie di competenze, sia per quanto riguarda la nomina degli alti ufficiali dello Stato, sia per quanto riguarda la direzione del consiglio dello Stato (*Divanin*), che aveva gli attributi del governo. La divisione amministrativa dell'impero era divisa inizialmente in due “*elajete*”, quello dell’ “*anadollia*” e “*rumelise*”. L'Albania faceva parte dell’ “*elajete*” di “*rumelia*”, ed era suddivisa in sette “*sanshake*”; Scutari, Prizren, Ducagini, Ohride, Elbasan, Valona e Delvina. L'unità amministrativa del “*sanshak*” veniva suddivisa in “*kaza*”. A comandare la “*kaza*”, veniva nominato il “*muselimi*”, che era il rappresentante del potere centrale, nell'unità locale. Le unità “*kaza*”, avevano anche un “*kadi*”, che aveva le competenze giudiziarie e di controllo a riguardo al potere esecutivo e ai suoi funzionari. Sotto la sua giurisdizione sottostava anche “*Subashi*”, che aveva il ruolo del capo di polizia, in città e rappresentava anche come ultima istanza il potere amministrativo.

Il diritto ottomano aveva queste principali fonti di diritto:

- A) La Sharia o La Legge Santa.
- B) Le Kanunamete o le Leggi Laiche.
- C) Le Capitolazioni.

- A) La Sharia o La legge Santa, che includeva l'insieme delle norme religiose-giuridiche del diritto islamico, aveva come fonti:
 - a) Il Corano
 - b) La tradizione

- c) Le statuizioni e le decisioni dei primi quattro imam (ixhma)
 - d) L'analogia
-
- a) Il Corano era la legge sacra, prima fonte della "sharia", e luogo di deposito degli precetti da parte di "Allah" (Dio), attraverso il profeta Muhamed. Le disposizioni del Corano erano precettive e indiscutibili. Per contraddizioni interne degli stessi precetti del libro sacro, valeva il principio che la nuova norma prevaleva sulla vecchia.
 - b) La Tradizione veniva composta dall'insieme degli ordini dati oralmente dal profeta oppure espresse tacitamente attraverso azioni commissive od omissive durante la sua vita, con approvazione tacita od esplicita. Anche questa fonte veniva considerata indiscutibile e infallibile in quanto la vita del profeta era considerata come rappresentazione terrena diretta di dio "Allah", ispirata e quindi indiscutibile. In base a queste due principali fonti il diritto musulmano è stato elaborato durante i secoli VIII-XI.⁷
 - c) Ixhma erano i giudizi espressi dagli primi grandi quattro imam, della religione islamica. Si contenevano in questi

⁷ Per un'approfondimento sulla cultura e lo sviluppo dell'islam vedere "Splendore e apogeo dell'Islam", Lombard M., Rizzoli, Milano, 1980.

giudizi, casi non esplicitamente espressi nelle prime due fonti citate.

- d) L'analogia era la tecnica usata per dare soluzioni alle nuove controversie non previste dalle prime tre fonti, che venivano risolte però riferendosi alla soluzione trovata nella tradizione di "Ixmā", oppure attraverso le comparazioni delle regole del Corano o quelle lasciate dal profeta.

Il diritto musulmano si sviluppò inizialmente in molte direzioni ma che si suddivisero in quattro linee di pensiero o scuole di grande tradizione; "*hanefi*", "*meleki*", "*shafei*", "*hanbali*".

In Albania si sviluppò principalmente il sistema "hanefi", abbracciato anche dai turchi, e portato da noi durante la loro occupazione. Questo sistema prese il nome dal suo fondatore persiano Abu Hanifah.

Il diritto islamico non aveva una sistemazione e suddivisione in campi sociali e diritti suddivisi oggettivi e soggettivi come siamo abituati a trattarli nel mondo occidentale. I loro precetti di diritto sono sempre mischiati con precetti morali e religiosi. Il sistema del diritto islamico, riconosceva la fonte del diritto locale consuetudinaria, e dava ad essa una grande importanza nella soluzione delle controversie locali, ad patto che essa non fosse in contraddizione con i principi della legge sacra di Shari'a.

- B) Le Kanunamete o le Leggi Laiche, erano le statuizioni del Sultano, il quale, in quanto sostituto del profeta Muhamed, poteva emanare delle norme, per l'applicazione rigorosa delle leggi sacre, o disposizioni

amministrative per il miglior andamento dell'amministrazione imperiale. Queste disposizioni laiche sono state largamente usate da due sultani, in particolare, *Mehmeti II*, e *Sujlemani (El Qanuni)*, questo secondo passò alla storia come il sultano dei “*kanun*” (1520-1566). Buona parte di queste disposizioni riguardavano la regolamentazione dei diritti delle terre agricole, da parte dei contadini e dei loro concessionari, a conferma che tutto l'impero, aveva come perno edificatore la struttura della classe feudale e il loro rapporto con l'amministrazione centrale, nel rapporto della riscossione delle tasse. Oltre che per l'amministrazione centrale, “*kanunamel*” venivano promulgati anche per i “*sanxhak*”, particolari. L'ultimo “*kanunamel*” per il sanxhak di Scutari, lo troviamo nell'anno 1570. Questa disposizione riguardava le tasse per l'uso della terra, le tasse della concessione del mercato per determinata merce e i prezzi agricoli per singoli prodotti.⁸

Oltre ai “*kanunamel*”, il sultano promulgava norme di carattere locali, che servivano per l'amministrazione. Esse erano i “*berati*”, atti per le nomine in una funzione statale, oppure per la riscossione di qualche tassa locale, e

⁸ Historia e Shtetit dhe së Drejtës në Shqipëri, pag. 199-211. (Storia dello Stato e del diritto in Albania)

“*Fermani*”, atti per il riconoscimento di determinati privilegi, alle persone fisiche o giuridiche oppure la riconferma di precedenti concessioni.

C) Le Capitolazioni erano gli accordi internazionali che l'impero turco faceva a favore degli Stati europei. In sostanza esse erano dei privilegi o concessioni a favore di questi Stati o dei loro cittadini nelle terre dell'allora impero ottomano. Inizialmente questi accordi avevano carattere di concessioni che il sultano faceva agli altri stati, con le quali venivano date particolari attributi ai cittadini che si occupavano prevalentemente di commercio nelle terre dell'impero ottomano. Verso il XVIII secolo, queste norme prendono il carattere delle obbligazioni contrattualistiche, che venivano imposte dagli stati europei, molto più sviluppati economicamente e socialmente dell'impero che con il passare del tempo era sempre più in degrado economico e sociale. Questi accordi davano ampi diritti agli cittadini stranieri nell'impero ottomano, e garantivano a quest'ultimi le immunità personali e collettive per essere giudicati non dalle norme dell'impero ottomano ma a seconda dei casi delle normative dei rispettivi consolati da dove essi provenivano. Queste “*capitolazioni*”, spesso ineguali e imparitarie, vennero abolite dopo tanti sforzi diplomatici, dallo nascente stato turco, solo con il trattato di Losanna del 24.7.1925.

Parallelamente alla Sharià, in tante zone albanesi continuò a sopravvivere e ad operare anche il diritto consuetudinario del Paese. Certo quest'ultimo non è rimasto statico, ma è stato cambiato e completato secondo le nuove condizioni e i bisogni della vita. La sua caratteristica principale, di essere un diritto non scritto, lo rendeva facilmente adattabile e trasformabile alle nuove esigenze della nuova società feudale.

Durante i cinque secoli di occupazione turca due sono i momenti storici i quali meritano, la nostra particolare attenzione, riguardante il cammino che il pensiero giuridico albanese ha avuto durante questo periodo di storia, in particolare “Kuvendi i Arbenit” e l'analisi dei due “*pashalleqet*” (principati), quello di Scutari e quello di Janina.

6. Kuvendi i Arbeni (Convegno di Arbeni)

Dopo la caduta di Costantinopoli, in mano turca, nel 1453, l'influenza della chiesa orientale in Albania, si indebolì molto, e di conseguenza, anche le norme del diritto bizantino vennero a perdere la loro influenza nei territori albanesi. La chiesa romana approfittò dalla nuova situazione creatasi, per ampliare la sua influenza nei territori balcanici ed in particolare, in quelli albanesi. Sia durante l'estenuante guerra condotta da Scanderbeg contro i turchi che dopo, lo Stato Pontificio svolgerà un ruolo propulsivo nel mantenere aggiornati le popolazioni di fede cristiana, ai precetti di diritto canonico. Il fatto storico più rilevante a questo riguardo sarà “*Kuvendi i Arbenit*”, (Convegno di Arbenit), tenutosi a Merqi, diocesi di Lezha

(Lissus), il 14 e 15 gennaio 1703, sotto il papato del Papa Clemente XI, nato ad Urbino e di origine albanese della famiglia Albani.

Questo convegno, sotto la guida dell'arcivescovo di Antivari Vinçenc Zmajeviq, e con la concessione del Papa, si radunò per analizzare la situazione delle chiese cattoliche e dei loro credenti, per trovare le soluzioni riguardanti la nuova realtà che si era creata dopo l'invasione di queste terre da parte dei turchi. Gli arcivescovi, i vescovi, i missionari e altri rappresentanti del mondo albanese dell'epoca, convenivano in una nuova rinascita dei valori cristiani, emanando degli decreti che dovevano da tutti essere osservati e promulgati nelle loro sedi. Il convegno dopo aver fatto un'analisi approfondita della situazione della chiesa locale, puntava nella rinascita della coscienza identitaria arbanese, ritornando agli antichi valori cristiani, in contrapposizione alla nuova cultura islamica dell'occupatore turco.⁹ Il convegno di Arbeni si riunisce secondo l'antico uso, molto diffuso, anche nel nostro diritto consuetudinario, dell'assemblea rappresentativa generale di tutti i capi.

Nella storia si conoscevano anche altre adunanze simili, convocate per le particolari e sopraggiunte situazioni storiche, che comportavano, rettifiche, conferme o revisioni, del diritto consuetudinario. Possiamo citare, il Convegno di Dukagini (1601), e ancora più celebre, il Convegno di Kuç (1614). Quest'ultimo convegno, riunì il più grande numero di rappresentanti, capi stirpe, e altre autorità, sia civili che militari. Vi si

⁹ Per una ampia riflessione rimandiamo al "Kuvendi i Arbenit 1703", Konferenca ipeshkvore shqiptare, Tirane, 2003.

aggregarono anche rappresentanti delle stirpi slavi. Rappresentante delle popolazioni delle montagne del nord in questo convegno, fu Gjon Renesi, valoroso condottiero di nobile stirpe albanese.

Tornando a analizzare il Convegno di Arbeni, nella sua composizione troviamo sia autorità religiose che quelle civili. Oltre ai arcivescovi, vescovi, missionari e 43 clerici, vi è anche la presenza di più di duecento credenti che rappresentarono gran parte delle famiglie (stirpi) dei cattolici dell'Albania dell'epoca. Il convegno svolse i suoi lavori secondo la divisa "*Fede e Patria*", appello che caratterizzerà lo spirito dei missionari, (soprattutto dei francescani), nello sviluppo della loro missione nelle terre albanesi.

I decreti di questo convegno saranno per molti anni a venire una bussola importante per la regolamentazione dei rapporti giuridici - religiosi, per la rinascita delle popolazioni cattoliche albanesi dopo l'invasione turca. Il "*Concilium Provinciale sive Nationale Albanum*", oltre a riaffermare la dottrina della Chiesa, su basi dottrinali, diede molte direttive pratiche, per i religiosi e clerici, nella professione della religione cattolica, secondo i suoi valori e i suoi principi.

La revisione del diritto consuetudinario albanese di questo periodo riguardano:

- a) La professione della fede cattolica in pubblico, quando glielo concedeva il "kadi" o il "vezir", contrapponendosi al fenomeno del "laramanizmit" (professione in pubblico della fede islamica e richiesta in privato dei sacramenti cristiani).

- b) Chiarimenti e disposizioni chiare riguardante il battesimo, che veniva spesso confuso, con la pratica pagana del “Kanun” del taglio dei capelli, regola del diritto consuetudinario.
- c) Chiarimenti circa la confessione, che veniva praticata solo in età adulta dagli albanesi, ribadendo l'importanza della purezza dai peccati che si raggiungeva solo con un puro pentimento e sincera confessione.
- d) Venivano ristabilite le regole del matrimonio che doveva essere pubblico e inscindibile, in quanto sacramento di Dio. Venivano condannate tutte le pratiche di compravendita delle donne, le infedeltà dei maschi, e tutte le coppie che vivevano senza aver celebrato in pubblico il matrimonio. Queste regole spesso erano in contrapposizione con il diritto consuetudinario e la pratica consueta delle comunità. Venivano condannate le nozze in periodo di quaresima, e tutte le convivenze che non erano state fatte secondo le norme del diritto canonico. Veniva ordinato ai sacerdoti a tenere registri matrimoniali come ordina il rituale romano e dato compito ai vescovi di controllare con visite in loco l'andamento di questi precetti.
- e) Come ultimo punto venne promulgato un questionario che prevedeva l'annotazione di tutte le cattive abitudini. In annesso venivano previste le prescrizioni, da adottare per combatterle.

Per concludere citiamo una altra importante opera enciclopedica, storica cominciata durante quest'anni, sotto la raccomandazione del Papa Clemente XI, intitolata “*Illyricum Sacrum*”.

Clemente XI, che era discendente della famiglia degli Albani, della città di Urbino, diede compito al gesuita padre Riceputti, sotto la guida dell'ordine gesuita veneziano, di raccogliere in opera storica, la storia del cristianesimo dalle origini fino ai odierni giorni, per la provincia romana dell'Iliria. Padre Riceputti riuscì a pubblicare solo i primi quattro volumi. Dopo sotto la guida di Padre Jacob Colletti e Padre Farlatti, questa enciclopedia raggiunse nove volumi, e rappresenta anche nei nostri giorni, l'opera più completa storica sulla storia del cristianesimo nella provincia balcanica dell'Iliria. Purtroppo ancora nei giorni nostri quest'opera non risulta tradotta in albanese, ma è pubblicata solo in latino. Troviamo solo dei manoscritti fatti da iniziative personali di Don Frano Illia e Don Zef Bici, di traduzione parziale di quest'opera, ma che non siamo stati in grado di consultare e di analizzare. In una testimonianza di Don Frano Illia, scoperta dallo studioso Koleç Çefa, si legge: *“Io e i miei colleghi, siamo pronti e contenti di continuare la traduzione in lingua albanese di quest'opera omnicomprendiva, intera o parziale, come verrà giudicata dai competenti in materia, con l'intenzione e la speranza che questa fatica pesante e lunga, sia un buon contributo, per conoscere la storia del nostro amato paese, dalle giovani generazioni del nostro popolo”*.

Purtroppo le vicende storiche del mio paese, il regime comunista e la fase di transizione democratica in corso, non ha dato ancora alla luce questa significativa opera per la storia del nostro popolo in particolare e dei popoli balcanici in generale.

Per contro, è di recente pubblicazione, il volume decimo, di questa enciclopedia, pubblicata in lingua albanese, dagli autori Ahmeti I. e Lala E. con dei materiali postumi, tradotti in albanese, non pubblicati prima,

recuperati con l'autorizzazione dovuta, dagli archivi dello Stato del Vaticano.

7. Pashalleqet e Shkodrës e te Janinës (I Patriarchates di Scutari e di Ionina)

Con l'indebolimento del potere centrale dell'impero ottomano nelle terre albanesi, gran parte delle norme "*kanuname*", dell'impero non venivano osservate, in maniera particolare quelle che riguardavano l'esazione delle tasse che dovevano essere riscosse dal sultano. I feudali locali osservavano solo le regole che portavano ad un loro rafforzamento, cercando poi di ingrandire le proprie ricchezze a discapito dei feudali più piccoli, e cercando di aumentare sempre di più la propria autonomia. Queste nuove condizioni sociali, insieme alle vecchie divisioni sociali dei grandi "*fis*" (stirpe), portarono alla creazione di grandi famiglie feudali che con la forza delle armi, prendevano il potere in intere regioni. Il sultano veniva costretto a riconoscerli come "Pasha" di queste regioni, concedendogli particolari privilegi in campo di tasse e di dazi doganali. Questi possedimenti feudali semi-autonomi e a volte con piena autonomia, venivano chiamati "*Pashalleqë*" (Patriarchates), si sono creati in tante città albanesi, durante il XVIII secolo e a seguire. Il loro rafforzamento locale, oltre al desiderio di maggiore autonomia, esprimeva anche una legittima aspirazione per la libertà e l'indipendenza dall'occupatore turco.

8. Pashalleku i Shkodres (Patriarchate di Scutari)

A Scutari dopo alcuni conflitti fra loro il 30 dicembre del 1756, Mehmet Pashe Bushatliu, riesce a diventare di fatto “Pascià” del “*sanxhak*” di Scutari, che all’epoca era composto da sei “*kazà*”, in concreto le “*kazà*” di Scutari, Lezha (Lissus), Antivari, Dulcigno, Plava e Podgorica. Nell’agosto del 1757, il sultano gli conferisce ufficialmente il titolo “Pascià”. I rapporti di Mehmet Pasha con il sultano erano di interesse reciproco. A volte Mehmet Pasha, riconosceva il sultano come suo Sovrano, al fine di imporre il proprio potere sugli altri feudali locali, ma spesso cercava di aumentare la propria autonomia, confermandosi di fatto come pascià della propria regione amministrativa. Il successore di Mehmet Pasha Bushatliu, Mahmut Bushalliu, chiamato anche Kara Mahmuti, che governò dall’anno 1776, riuscì a dare alla regione di Scutari la piena autonomia. Nominalmente riconobbe in qualche circostanza la sovranità del sultano ma solo per convenienza, da qualche pericolo locale. Egli riuscì a dare al “*Pashallekut të Shkodres*”, (Patriarchate di Scutari), una tale autonomia da permettersi di riunire un convegno a Podgorica, con altri feudali del Montenegro e della Bosnia-Hercegovina, da creare la Confederazione Illirica, al capo della quale venne proclamato, egli stesso. Inoltre riuscì ad occupare il Kosovo, con il proprio esercito autonomo, atti che comportarono sia la scomunica dall’islam, da parte dell’autorità suprema religiosa del “*Sheh-ul-islami*”, che la scomunica civile “*Fermanli*” da parte del Sultano.

Kara Mahmuti non riuscì a stabilire un proprio ordine giuridico. Nel suo *Pashallëk* (Patriarchate), agirono contemporaneamente tre ordini giuridici:

- a) La Sharia per i cittadini musulmani e coloro che non seguivano gli altri ordini giuridici
- b) Il diritto canonico per la popolazione cattolica, sia nelle città, che nelle campagne dove la presenza dei cattolici era numerosa.
- c) Il diritto consuetudinario, prevalentemente nelle popolazioni delle montagne, ma anche come fonte sussidiaria per le controversie che rimanevano irrisolte dai due diritti sopracitati.

Evidenziamo inoltre la sua particolare attitudine a stipulare accordi con le altre potenze politiche dell'epoca, come gli accordi commerciali con la Francia, che servirono come scusa per l'azione comune militare per l'invasione del Montenegro. Gli accordi segreti con l'Austria, la quale gli prometteva l'appoggio al suo "Pashallek", nella guerra contro i turchi. Gli accordi con la Russia, che prevedevano l'occupazione da parte di Mahmut Pasha, di tutta l'Albania, compresa la Macedonia, per aiutare poi l'esercito russo nella guerra contro il Sultano.

Purtroppo questi suoi progetti non ebbero esito positivo e nonostante, l'aiuto incondizionato dei montanari cattolici del nord, che non avevano mai abbandonato la guerra contro i turchi, fosse totale, le divisioni che la classe feudale aveva nelle sue fila, non permise la realizzazione del sogno dei "Bushatllinjve", che era la creazione di uno principato indipendente dall'impero ottomano. I legami che i feudali locali avevano con la classe

feudale militare turca avevano assorbito la loro identità nazionale a confronto dei titoli nobiliari che venivano promulgati dal Sultano.

Dopo la morte di Kara Mahmuti nel 1796, gli successori Bushatlinj, governarono come funzionari dell'impero, seguirono la discriminazione delle popolazioni cattoliche, ricominciarono la pressione per la loro conversione all'islam. Nel 1831 il "*Pashalleku i Shkodres*", (Patriarchate di Scutari) cessò di essere una unità amministrativa semi autonoma e entrò a far parte dell'amministrazione statale centralizzata dell'impero turco.

9. Pashalleku i Janines (Patriarchate di Ioannina)

L'invasione di Ioannina da parte del pascià Ali nel 1787, senza il permesso del sultano, e la sua autoproclamazione costrinse il sultano con un particolare fermano di riconoscerla. Le terre possedute da Ali Pascia Tepelena includevano, tutta l'Albania meridionale, le terre della Grecia continentale, escluse le regioni della Beotia e dell'Attica, e una parte della Macedonia.

Il suo pugno di ferro attraverso l'eliminazione di tutti i feudali oppositori, la presa di alcune città epirioti del lungo mare Adriatico in mano dei francesi, gli valsero il titolo di Vali della Rumelia (l'unità più grande amministrativa dell'impero) e il titolo di Dervexhi Pascià.

La sua politica era di grande centralizzazione del potere e della sicurezza dei territori, ma nello stesso tempo, Egli riconobbe tutti i privilegi del clero ortodosso, lasciando a loro di risolvere le controversie che nascevano tra

i credenti di questa religione. Inoltre ebbe una particolare attenzione nel permettere di svolgere la propria funzione anche al Clero della comunità bectascì, che rappresentano la versione sciita della religione musulmana in Albania, e che grazie alle sue peculiarità, continuava a diffondersi sempre di più tra le popolazioni albanesi.

I bectascì sono una comunità religiosa musulmana di ispirazione mistica. Il loro fondatore Haxhi Bektash Velu è nato nella città di “*Nisbaur*”, della Persia nel 1249 d.c. Uno dei suoi discepoli, Sari Sallteku, vestito con l’abito dei monaci ortodossi, fu mandato, prima a Costantinopoli, e poi nell’isola di Corfù. Da quel isola egli riuscì a espandere gli insegnamenti di questo diverso musulmanesimo, che si diffondeva tramite i missionari che avevano la parvenza dei monaci ortodossi e che oltre agli insegnamenti del profeta Mohamed, rispettavano molto anche la religione cristiana e il loro signore Gesù Cristo.

In Albania il luogo scelto dal discepolo di Haxhi Bektashi Velu, Sari Sallteku fu la montagna di Croia. Dopo molte altre comunità furono fondate nelle altre zone montagnose del sud dell’Albania. Questa comunità religiosa, oltre a svolgere un ruolo attivo molto secoli dopo, nella creazione dello Stato albanese, ha rappresentato grazie alla sua vocazione europeistica un “ponte”, di dialogo e di confronto che gli albanesi cristiani hanno avuto con questa nuova comunità religiosa venuta dall’est. La loro vocazione all’umiltà, al dialogo, e il rispetto profondo verso tutte le basi del cristianesimo ha aiutato molto l’ecumenismo tra le differenti comunità

religiose in Albania. Dal 1925 questa comunità religiosa ha la sede mondiale, della loro professione a Tirana¹⁰.

Dopo questa breve parentesi sui bectasci, ritorniamo a dire che le caratteristiche principali del Patriarchate di Ioannina, furono quelle di un possedimento feudale autonomo, che collaborava con l'impero ottomano tutte le volte che l'inevitabile necessità glielo imponeva, ma che allo stesso tempo era riuscita a creare un suo sistema di riscossione delle tasse che solo in minima parte, portava ad Istanbul. Varie volte Ali Pascià Tepelena, fondatore di questo Patriarchate, cercò di unire i capi delle altre zone per proclamare l'indipendenza di questa unità amministrativa, opera però mai riuscita. L'ordine giuridico di questo patriarchate non fu riformato dal suo Pascià. Kadiu che era la massima autorità del sistema giudiziario, veniva decretato dal sultano, giudicava tutte le cause penali e civili che non avevano qualche speciale giurisdizione. I convegni degli anziani giudicavano le questioni penali e civili di minore importanza ed amministravano l'andamento delle comunità, secondo le regole del diritto consuetudinario. Alcune città e centri urbani più evoluti avevano, organi giurisdizionali "ad hoc", tribunali autonomi, per le comunità urbane che erano sotto la loro giurisdizione.

Ali Pascià Tepelena non si fermò nella sua espansione dei territori, specialmente verso il nord dell'Albania. Questa sua aspirazione comportò, la reazione dell'impero, che dopo una sua prima spedizione militare, del

¹⁰ Per uno sguardo approfondito sul bectascismo, leggere: "Historia e pergjithshme e bektashinje", Tyrabiut A., Mbrodhësia, Tiranë, 1929. Inoltre, "Mbi pastertinë e Bektashizmit", "Over the purity of Bektashism", Dollma B., Marin Barleti, Tirane, 2009.

1820, nel 1822, dopo 34 anni di potere assoluto, i turchi riuscirono ad eliminarlo fisicamente.

Per concludere dobbiamo evidenziare che nonostante i cinque secoli di invasione turca, intere popolazioni, specialmente quelle delle montagne del Nord e in alcune montagne del Sud, intere comunità, anche sotto occupazione, continuarono a regolare le proprie comunità, secondo il diritto consuetudinario. In questo senso troviamo molte testimonianze che dimostrano, la resistenza all'occupatore da parte di intere comunità montagnose.

Frank Bardhi, nel 1637 mette in evidenza: *“in nessun paese in Europa, i conpaesani non possono parlare con gli ufficiali turchi, con le armi in cinta, come fanno i ducagini e gli altri malissori del nord dell’Albania. Nessuna altra popolazione, non si è ribellata per cento anni all’impero, in difesa e sotto grandi attacchi, come fanno oggi alcune popolazioni della delle montagne del Nord”*¹¹.

Questa situazione lo conferma anche Di Benedetto Orsini, che in una relazione dell’anno 1629, sulle zone montagnose di Drisht, Kelmend, Grude, afferma che *“da quando sono stati occupati dai turchi e fino ai nostri giorni, gli albanesi sono stati in rivolta”*. Marin Bici in una lettera dell’anno 1610 inviata al Papa Paolo V, che riguardava la regione di Mirdita, scrive che queste popolazioni: *“assaporano totalmente la libertà, grazie alla loro rivolta armata”*.¹²

¹¹ Relazione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të mesme në shek. XVII, vëll. II fq. 87

¹² Idem. Pag.92.

E' altrettanto vero che intere regioni furono soggette a riforme indette dall'amministrazione centrale, e che gran parte dei cittadini spinti dai vantaggi cospicui in materia di tasse da pagare alle autorità turche, cambiarono la propria religione a favore dell'islamismo.

Il governo turco verso il XIX-secolo, sanzionò una serie di atti entrati nella storia come "*Hatti-Sherifik Gulkbanesè*". Queste norme comportavano una rivoluzione interna dell'amministrazione turca, proclamando sostanzialmente i seguenti principi:

- a) La sicurezza degli sudditi, a riguardo la loro vita, l'onore e la proprietà.
- b) Una nuova, più efficiente organizzazione per la riscossione delle tasse.
- c) La regolamentazione capillare delle reclute militari e la determinazione del tempo di recluta.

Queste riforme passate alla storia con il nome "*Tanzimat*", cercavano di sistemare l'ordine interno dell'impero, sotto una parvenza di uguaglianza tra tutti i cittadini, ma avevano come intenzione principale anche il rafforzamento del potere centrale. Esse non riuscirono ad essere implementate mai totalmente in tutte le regioni dell'impero ma comportarono verso la prima metà, del XIX – secolo una serie di riforme amministrativo - giuridiche che intentavano di estinguere per sempre i privilegi di autonomia che molte popolazioni del Nord dell'Albania avevano mantenute nonostante i secoli di invasione.

Per questa ragione venne creata a Scutari la “*Commissione di Xhibal?*” (Xhebeli Komision), con competenze miste amministrative-giuridiche, che doveva giudicare le controversie penali, civili e amministrative delle comunità montane, come unico grado di giudizio, senza diritto di appello.

La commissione era composta dal “*Segjerde*”, il presidente, “*Refik*”, il suo aiutante, e “*Qatip*”, il segretario, che venivano nominati dal Vali di Scutari. Inoltre alla commissione partecipavano, i “*Bylykbashët*”, i nominati del governo centrali, quali rappresentanti di tutte le più importanti stirpi, delle comunità delle montagne, che rappresentavano le comunità nella risoluzione delle controversie. Nella risoluzione dei conflitti, la commissione si incaricava di applicare le norme del diritto consuetudinario, rappresentate dal “*Kanun di Lëke Dukagjini*”, e inoltre alcune regole (Salnamene), promulgate per la città di Scutari, nel 1897. Esse formalmente erano state promulgate come codificazione sotto lo spirito del “*Kanun*”, ma che in concreto erano dei dettami, con impronta islamica.

Durante tutto il XIX secolo, questa commissione, cerco di riformare la giurisdizione delle montagne albanesi, nella risoluzione delle loro controversie, ma non riuscì a scalfire lo spirito di autonomia e di indipendenza delle loro comunità, che per migliaia di anni avevano continuato ad essere governate dalle loro leggi consuetudinarie. Conferma di questo abbiamo dalla celebre albanologa Edhit Durham che conferma:

*“Le tribù albanesi, erano le uniche, che avevano conservato le loro abitudini, nei balcani, nel 1905, quando io le visitai. Questo perché esse erano totalmente autonome”*¹³.

10. Mirdita (La regione ove la popolazione non si convertì all'islam)

Con la regione di Mirdita invece l'occupatore scelse una altra via. Inizialmente essa proclamò questa regione “Kajmekan”, che era a livello di sottoprefettura, nominando a capo di essa un priore del posto. Ma vedendo che egli non aveva nessuna influenza nella popolazione, cominciò a nominare i “kajmekan”, (priori), dalle file degli nobili turchi, di Scutari. Questa nomina comportò una rivolta (1871-1876), che terminò con la vittoria dei montanari locali.

Non avendo successo nella restrizione dell'autonomia locale, il Valì di Scutari, applicò a Mirdita, l'istituzione del “Zabitname”, incaricando alla nota famiglia dei Gjomarkaj, l'attuazione di questa istituzione. Questa famiglia aveva una posizione privilegiata anche dalle norme del “Kanun”, e il suo ruolo amministrativo era simile a quello dei “bajraktar”.

I gjomarkaj anche se erano a servizio dell'amministrazione turca continuarono a regolamentare le proprie comunità con le norme del diritto

¹³ “Some Tribal origins, laws and customs of the balkans”, London, 1928, pag- 63

consuetudinario¹⁴, in particolare con quelle del “Kanun di Leke Dukagjini”.¹⁵

Bibliografia

1. E. PEPA, Il diritto consuetudinario “Midollo etnico” del popolo albanese, in G. DAMMACCO, B. SITEK, A. URICCHIO, (a cura di), Integrazione e politiche di vicinato: Nuovi diritti e nuove economie, Caccucci Editore, Bari, 2012.
2. LUARASI A., OMARI L., E TË TJERË, “Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri”, Luarasi Press, Tiranë, 2007.
3. GASHI G. “Vatikani dhe Arbëria (1700 – 1922)”, Onufri, Tiranë, 1998.
4. ELEZI I., “Mendimi juridik shqiptar”, Albin, Tiranë, 1999.
5. ELEZI I., “Kanuni, baza morale e juridike e shoqërisë shqiptare”, Tiranë, 2001.
6. MUGNIJJEH XHEUËD M., “Jurisprudenca sipas pesë Medh’hebeve”, Flladi, Tiranë, 2007.
7. LOMBARD M., “Splendore e apogeo dell’Islam (VIII-XI sec.)”, Rizzoli, Milano, 1980.
8. TYRABIUT A., “Historia e përgjithëshme e bektashinjet”, Mbrodhësia, Tiranë, 1929.
9. DOLLMA B., “Mbi pastërtinë e Bektashizmit”, Barleti, Tiranë, 2009.

¹⁴ Per un’analisi approfondita sui valori, principi fondamentali e basi giuridiche del diritto consuetudinario albanese rimandiamo al saggio: “Istitutiones Iuris” of Albanian Consuetudinary Law”, E. Pepa, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, MCSEER Publishing, Rome, Italy, July, 2015.

¹⁵ “Marrëdhëniet juridike në Kanunin e Lekë Dukagjinit”, Hoxha I., Albin, Tiranë, 2002, pag. 113-121.

10. AHMETI M., LALA E., “Statutet dhe Urdhëresat e Kapitullit të Kishës Katedrale të Drishtit”, Ombra GVG, Tiranë, 2009.
11. NADIN L., “Statuti di Scutari, dalla prima metà del secolo XIV con le addizioni fino al 1469”, Onufri, Tiranë, 2010.
12. DURHAM M.E., “Per fiset, ligjet e zakonet e ballkanasve”, Arbëria, Tiranë, 2009.
13. HOXHA I., “Marrëdhëniet juridike në Kanunin e Lekë Dukagjinit”, Albin, Tiranë, 2002.